



Rep. N. 923 Prot. n. 6902

Data 13 aprile 2007

Titolo I Classe 3

UOR AG

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 13.12.2004, recante Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario;

VISTO il Regolamento generale delle residenze universitarie, emanato con Decreto del Commissario Straordinario dell'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (I.S.U.) del 20.12.2006, n. 18, e in particolare la parte dedicata ai Provvedimenti e Sanzioni di cui agli articoli dal 17 al 23;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

IN CONSIDERAZIONE che il progetto inerente il riassetto organizzativo dell'Amministrazione Centrale, presentato al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 18 e del 26 settembre 2006, prevede una nuova articolazione delle Aree e le relative attribuzioni di competenze; CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto con L.R. 33/2004, le attività e le competenze dell'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (I.S.U.), a far tempo dal 1° marzo 2007, sono state trasferite al Politecnico di Milano, e in particolare al Servizio per il Diritto allo Studio, incardinato nell'Area Servizi agli Studenti;

CONSIDERATO altresì che il Regolamento generale delle residenze universitarie, emanato con Decreto del Commissario Straordinario dell'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (I.S.U.) del 20.12.2006, n. 18, nella parte dedicata ai Provvedimenti e Sanzioni, disponeva che i provvedimenti sanzionatori, secondo le fattispecie indicate, a carico di studenti beneficiari di alloggi, potevano essere adottati dalla Direzione dell'I.S.U. o dal Responsabile dell'U.O. "Servizi per l'alloggio", e che eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti potevano essere presentati al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO inoltre che nelle more di revisione del Regolamento generale delle residenze universitarie dell'Ateneo, è necessario comunque garantire presso il Politecnico di Milano la continuità dell'azione amministrativa e sanzionatoria disciplinata nel Regolamento suddetto, relativamente ai Collegi Universitari già gestiti dall'I.S.U.;

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, ai fini della continuità dell'azione amministrativa e sanzionatoria presso il Politecnico di Milano, a carico di studenti beneficiari di alloggi in tutti i Collegi e le Residenze Universitarie dell'Ateneo, è recepito, con le modifiche ed integrazioni di cui al successivo art. 2, quanto disposto dagli articoli dal 17 al 23 del Regolamento suddetto, nelle more di revisione del Regolamento generale delle residenze universitarie, emanato con Decreto del Commissario Straordinario dell'I.S.U. n. 18 del 20 dicembre 2006.

ART. 2

A seguito del trasferimento delle attività e delle competenze dell'ISU al Politecnico di Milano, in particolare al Servizio per il Diritto allo Studio, incardinato nell'Area Servizi agli Studenti, agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del Regolamento generale delle residenze universitarie, sono disposte le seguenti modifiche e integrazioni:

Art. 17 – Provvedimenti - punto 2) – comma 2 – “Le sanzioni sono comminate dal Dirigente dell’Area Servizi agli studenti o dal Capo Servizio per il diritto allo Studio del Politecnico di Milano.

Art. 18 Sanzione pecuniaria - punto 1) – “Il Dirigente dell’Area Servizi agli Studenti del Politecnico di Milano, a seguito di specifica segnalazione prodotta dalla Direzione della Residenza, potrà applicare una sanzione pecuniaria di €25,00 nei seguenti casi “OMISSIS”.

Art. 19 – Richiamo scritto con valore di diffida e connessa sanzione pecuniaria - punto 1) – comma 1 – Il Dirigente dell’Area Servizi agli Studenti del Politecnico di Milano, a seguito di specifica segnalazione prodotta dalla Direzione della Residenza, potrà procedere alla notifica di un richiamo scritto, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria di €10,00 nei seguenti casi “OMISSIS”.

Art. 21 – Sospensione temporanea – punto 1) – A seguito di violazioni reiterate dell’art. 19 il Dirigente dell’Area Servizi agli Studenti del Politecnico di Milano può procedere all’allontanamento immediato dalla residenza per un periodo di tempo commisurato alla gravità dei fatti riscontrati.

Punto 2 - Il Dirigente dell’Area Servizi agli Studenti del Politecnico di Milano può altresì procedere all’allontanamento cautelativo dalla Residenza in presenza delle motivazioni previste per la revoca del posto alloggio.

Art. 22 – Revoca immediata del posto alloggio – punto 1) – comma 1 – Il Rettore pro-tempore del Politecnico di Milano, sentito il Dirigente dell’Area Servizi agli Studenti, procede alla revoca immediata del posto alloggio nei seguenti casi “OMISSIS”

Art. 23 – Ricorsi – punto 1) – Avverso i provvedimenti, superiori alla sanzione pecuniaria, adottati dal Dirigente dell’Area Servizi agli Studenti del Politecnico di Milano, è ammesso, entro dieci giorni, ricorso al Rettore pro-tempore del Politecnico di Milano.

ART. 3

Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano e in tutte le bacheche delle Residenze e dei Collegi universitari gestiti dal Politecnico di Milano.

Milano, 13 aprile 2007

IL RETTORE
F.to prof. Giulio Ballio